



REGIONE MOLISE

Allegato B

**Linee guida per la realizzazione degli esami
relativi ai percorsi triennali e quadriennali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Versione 3.05

INDICE

1- Repertorio dell'offerta formativa regionale	pag.3
2- Ruolo delle istituzioni scolastiche	pag.4
2.1-Orientamento e informazione	pag.7
3- Ammissione agli esami di qualifica –requisiti	pag.9
3.1-Privatisti	pag.10
3.2-Allievi disabili e allievi con disturbi di apprendimento	pag.13
4- Esami: tempistica e articolazione dei lavori	pag.16
5- Commissione di esame	pag.21
5.1- Funzione dei componenti la commissione di esame	pag.22
5.2- Costi della commissione di esame	pag.23
6 - Prove di esame: scrutinio ed esame finale di qualifica	pag.24
6.1- Prove di esame: competenze di base e professionali	pag.26
6.2- Prove di esame: punteggio	pag.30
 Glossario	 pag.34
Allegati	pag.36

1- Repertorio dell'offerta formativa regionale

Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 226/05, artt. 18 e 27, c. 2, lett. a) e della L. 40/07, art. 13, c. 1 - quinquies, il Repertorio è costituito dall'insieme delle qualifiche e dei diplomi riconducibili a "figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio".

Per “*Figura Professionale*” si intende uno standard assunto a livello di sistema Paese e costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto alle attività più significative e identificate a partire dai processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale.

La “Figura Professionale” può comprendere indirizzi, i quali costituiscono diversi orientamenti formativi che rappresentano una caratterizzazione del processo di lavoro suddiviso per ambito di prodotto /servizio / tipo-lavorazione.

La figura e l'indirizzo merceologico, sono descritti tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal Quadro Europeo delle Qualifiche.

Il Quadro degli Standard Professionali e il Repertorio dell'offerta formativa regionale (profili, classificazione e denominazione dei percorsi e delle certificazioni) mantengono un carattere aperto e sono soggetti a periodico aggiornamento rispetto:

- alle trasformazioni socio-economiche del contesto territoriale molisano;
- al processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali di IeFP, con particolare riferimento ai lavori del Tavolo Unico Nazionale attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.;
- coinvolge il M.I.U.R., il coordinamento delle Regioni e le Parti Sociali ed ha il compito di definire il sistema nazionale degli standard minimi formativi, professionali per il riconoscimento e certificazione delle competenze.

Il Servizio regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 873 del 19 Settembre 2012, provvede all'aggiornamento e alla revisione periodica del quadro degli standard delle figure professionali regionali in riferimento al quadro nazionale.

2- Ruolo delle Istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche garantiscono la specifica caratterizzazione culturale, educativa e professionale dei percorsi di IeFP, progettati ed erogati in regime di sussidiarietà integrativa, secondo le disposizioni regionali vigenti e in particolare essi vengono declinati in funzione degli standard minimi formativi (SMF) di cui al DM 11 Novembre 2011, in recepimento dell'accordo Stato Regioni del 27 Luglio 2011, in cui si declinano le competenze di base e tecnico professionali della figura professionale di riferimento in base alle aree di attività in cui opera.

In base ai contenuti formativi, della figura professionale di riferimento, costruiscono e progettano il "piano formativo" riferito al triennio e al quadriennio: tutti i percorsi di IeFP trovano rispondenza e classificazione nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e in loro assenza nel repertorio nazionale.

Tab.1- Struttura schematica dei percorsi di IeFP

Area tematica		Contenuti essenziali
Area competenze culturali di base	Asse linguaggi	Lingua italiana e straniera Comunicazione Linguaggi artistici e visivi
	Asse matematico	Matematica e geometria operativa
	Asse scientifico-tecnologico	Sistemi ed ecosistemi Ricerca sperimentale Tecnologia
	Asse storico-sociale	Tessuto socio-economico locale Educazione alla convivenza e alla socialità
Area competenze tecnico professionali		Unità di competenza specifiche, legate alla qualifica professionale di riferimento
		Competenze tecnico-professionali comuni (qualità, sicurezza, salute e ambiente)
Stage (tirocinio curricolare)		Esperienze di inserimento guidato in impresa, per rafforzare tutte le aree tematiche

In quest'ambito, le competenze acquisite al termine dei percorsi IeFP sono oggetto di una certificazione finale che è finalizzato al rilascio del diploma di qualifica professionale per il triennio e del diploma di tecnico per il quadriennio.

La valutazione dell'esame finale, sia per il triennio che per il quadriennio, deve accertare:

- a) il possesso delle competenze di base previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM n.139/2008 per il biennio;
- b) la capacità professionale nel ruolo da ricoprire (capacità tecnico professionale) espressa mediante la certificazione e valutazione delle competenze, coerente con i contenuti della figura professionale.¹

Viene richiesto agli Istituti Professionali ed alle Agenzie Formative di articolare le prove per l'esame finale finalizzate al rilascio di qualifica professionale, indicando la tipologia delle prove finali (prove di base e tecnico-pratiche), attraverso una "*progettazione di dettaglio*"² delle stesse: i compiti dovranno essere collegati a specifiche attività lavorative che prevedano la pianificazione, la integrazione e rafforzamento delle competenze di base utili per la risoluzione di problemi lavorativi³, accompagnati e integrati da altri moduli di specificità professionali (gestione del rapporto con clienti e fornitori, gestione degli approvvigionamenti ecc), nonché dall'analisi e riflessione finale sul lavoro svolto durante la prova.

¹ Accordo Stato- Regioni del 20 febbraio 2014 - "Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei precorsi di IeFP lettera c) , d) e):

" c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005);

la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);

d) configurazione della prova professionale:

- deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;

- deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;

- i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento;

- deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione.

e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;"

² Nella progettazione di dettaglio delle prove dovrà essere indicata, per ciascuna delle competenze di base ovvero tecnico professionale, oggetto della valutazione:

- a) - competenza di base oggetto della valutazione;

- b) - tipologia/e di prova/e prevista/e;

- c) -criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione);

- d) - modalità di svolgimento e peso da attribuire a ciascuna prova;

- e) - tempi di somministrazione della/e prova/e;

- f) - strumenti per la realizzazione delle prove di verifica finali (attrezzature e/o materiali, spazi, ecc.)

³ Esempio, maggiore apporto dell'asse matematico per facilitare l'esecuzione di calcoli di tipo professionale nell'ambito della competenza di base ecc.

L'obiettivo è quello di mettere in luce, attraverso la valutazione, il livello di padronanza raggiunto dall'allievo è come essi siano in grado di svolgere le prestazioni necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la figura professionale, nel contesto lavorativo di riferimento.⁴

La valutazione, quindi, è costituita da un insieme di prove che consente la misurabilità dei saperi degli allievi a cui si riconosce, mediante il rilascio del diploma di qualifica o del diploma di Tecnico, la capacità tecnico-professionale, a svolgere le funzioni proprie della figura professionale di riferimento secondo gli standard formativi minimi, (declinati in competenze di base e tecnico professionali) previsti nell'accordo Stato Regioni del 27 Luglio 2011.

❖ Gli step di tale processo si raggruppano, per lo scrutinio di ammissione all'esame finale, nella descrizione fatta nei Modelli:

- OF.3 (Modello di valutazione riepilogativo);
- OF.4 (Modello descrittivo delle Competenze di base);
- OF.5 (Modello descrittivo delle competenze Tecniche);
- OF.6 (Descrizione riferita, singolarmente per ogni allievo, delle competenze acquisite);
- OF.7 (Scheda di Riepilogo di tutti i candidati, ammessi e non).

❖ Mentre per gli esami finali, le attività vanno descritte attraverso i seguenti modelli:

- OF.1 (Modello di insediamento e atti preparatori della commissione)
- OF.2 (Modello di valutazione e riepilogo delle prove di esame)
 - OF2.1 (Modello di valutazione del colloquio sulle competenze tecniche)

Nel dettaglio per la fase finale dell'esame sono previsti i seguenti step:

- a- Prova Multidisciplinare scritta, comprensiva delle competenze di base e trasversali, finalizzato alla verifica del possesso delle singole conoscenze/capacità riferibili alle aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. E' lasciata libertà ad ogni singolo ente/istituto formativo di decidere quante e quali materie inserire in tale prova; l'importante è che si rispetti la ripartizione dei pesi in coerenza con la percentuale riferita alla competenza di Base (40%) e a quella Tecnica Professionale (60%);⁵

⁴ La logica di riferimento è racchiusa nel Mod. OF.4-OF.5

⁵ Vedi Mod.OF.3.

- b- Prova tecnica professionale come prova esperta. La realizzazione delle prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti. Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste. A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove;
- c- Prova di colloquio orale, che è parte integrante della prova di valutazione finale. Essa ha l'obiettivo di verificare il raggiungimento del Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all'accertamento delle specifiche competenze di base e del progetto professionale e personale dell'alunno;
 - 1. Nella fase del colloquio è possibile prevedere eventuali prove supplementari, oggetto di valutazione, quali la tesina e/o la presentazione di una realizzazione fatta durante l'anno, prove di abilità che dimostrino la competenza acquisita. E' facoltà dell'istituzione formativa definire le modalità e l'integrazione delle prove d'esame con attività che rispecchiano meglio le abilità professionali acquisite.

2.1 Orientamento e Informazione

Nel contesto delle attività riferite agli obiettivi formativi dei corsi di IeFP, non può essere tralasciata la funzione dell'orientamento; essa si integra pienamente con le attività formative e si sviluppa nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa sia degli Istituti Professionali di Stato (IPS) che degli Enti di Formazione; per gli IPS i riferimenti sono richiamati, per la autonomia nel disposto normativo riferito al DPR n.275/99⁶ Artt.4 e 5, e per le modalità organizzative nel DPR n.87/2010 art.5 comma3. Per gli enti di formazione professionale l'accreditamento riconosciuto dalla Regione Molise di cui alla DGR n.533/12, li pone in una logica di organizzazione delle attività che consentono di assicurare le funzioni previste negli standard minimi formativi e la gestione dei servizi ad essa correlati ivi comprese quelle di orientamento.

⁶ Il Dpr 275/99 disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle scuole autonome cui riconosce autonomia didattica (art.4), autonomia organizzativa (art.5), autonomia di ricerca e di sviluppo (art. 6), possibilità di promozione di reti di scuole (art.7) e di integrazione della quota locale del curriculum obbligatorio (art. 8, comma 2), di arricchimento dell'offerta formativa con il curriculum opzionale (art.9), nonché funzioni amministrative riguardanti la gestione dei beni e delle risorse, la carriera scolastica ed il rapporto con gli alunni, lo stato giuridico ed economico del personale (art. 14), con esclusione di quelli riguardanti la formazione delle graduatorie permanenti, il reclutamento, la mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e l'utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale d'istituto (art. 15).

L'attività di orientamento, che è complementare ed integrativa al piano formativo, deve essere "garantita" dalle istituzioni scolastiche, tramite accordi ed interventi congiunti sia verso le istituzioni del primo ciclo che in itinere, durante tutto il percorso formativo: adeguati interventi di informazione ed orientamento alle famiglie ed agli allievi in rapporto ai percorsi di IeFP devono garantire organici raccordi tra il sistema dell'istruzione e il sistema del lavoro nel rispetto dei percorsi di ordinamento quinquennale statale e dei fabbisogni espressi dal territorio.

L'organizzazione di tali percorsi risponde ad una logica di sistema integrato, di orientamento scolastico e professionale; esso deve essere imperniato sul sistema di IeFP, che permette, attraverso la definizione degli standard minimi, la erogazione di servizi uniformi ed omogenei per efficacia e qualità, su tutto il territorio regionale.

Tali fasi dovranno essere strutturate in maniera tale da garantire:

- 1- seminari di formazione e aggiornamento;
- 2- azioni di orientamento informativo e progettazione orientativa;
- 3- realizzazione di sportelli informativi su tutto il territorio regionale, come "Punto di orientamento" garantito e continuativo per tutto l'anno scolastico, collocato presso le strutture pubbliche e private della Regione.

La realizzazione di tale metodologia, dovrà consentire di sostenere politiche educative che consentano l'avvicinamento ai target fissati dall'Unione Europea e dagli Obiettivi di servizio, che rientrano appunto nell'abbattimento della dispersione scolastica e nell'accrescimento del tasso di scolarizzazione.

Il raggiungimento di detti obiettivi, costituisce una condizione necessaria per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e per favorire l'inclusione sociale e la competitività del territorio regionale rispetto al contesto nazionale.

3 -Ammissione agli esami di qualifica - Requisiti

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento riferiti alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% della durata complessiva dell'ultima annualità.

Possono essere altresì ammessi allievi:

- a) che concludono il percorso formativo con un punteggio complessivo di ammissione di almeno pari o superiore a 60/100;
- b) che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate motivazioni (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, etc.), hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/ formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti;
- c) che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove, a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- c1) alunni che sono stati respinti, negli anni precedenti, da percorsi formativi nello stesso ambito;

Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall'équipe dei docenti-formatori della classe.

Gli allievi, per ottenere il punteggio minimo previsto per l'ottenimento della Qualifica, devono tassativamente partecipare a tutte le prove (prova scritta multidisciplinare, prova tecnico professionale e prova orale).

Per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi.

Solo il Presidente della Commissione ha facoltà, in casi di espressa documentazione che attesti l'impedimento per malattia o per particolare gravità del candidato, di riconvocare in seconda sessione la Commissione per lo svolgimento delle prove, in accordo con le istituzioni educative.

Non è previsto da parte degli alunni il pagamento di un contributo di partecipazione ai fini del conseguimento del diploma di qualifica di IeFP⁷; una quota di contributo può essere prevista solo se si usa il laboratorio.

⁷ Nota Miur – del 05 Febbraio 2014 - Prot.936: La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, si riferiscono a :

- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

3.1 Privatisti

Al fine dell'ammissione alle prove finali, l'Istituzione educativa, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso di tutti gli Obiettivi di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, ovvero delle competenze di base e professionali previste per il triennio.

Le modalità dell'accertamento saranno identificate e predisposte dall'Istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del candidato, in coerenza con la qualifica professionale richiesta nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi riconosciuti.

La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferiscono, per le competenze possedute o acquisite dal candidato, al risultato previsto nell'intero triennio.

A- Requisiti di ammissione

Per essere ammessi, i candidati esterni dovranno avere i seguenti requisiti:

- possesso di certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione o Titolo di studio del secondo ciclo di Istruzione e Formazione;
- possesso di una età non inferiore ai 18 anni, come età prevista per l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione;
- non iscrizione a percorso di istruzione e Formazione, ovvero ritiro nello stesso anno scolastico in cui si vuole sostenere l'esame di qualifica come privatista.

Fermo restando il vincolo dell'età minima, possono essere ammessi all'esame anche candidati con cittadinanza non italiana, che abbiano conseguito l'ammissione a percorsi di scuola secondaria superiore, dichiarando in maniera esplicita la scuola che ne ha riconosciuto l'accesso.

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2014/2015, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.13 del 24 aprile 2013, art.23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

B- Modalità di ammissione

I candidati interessati a sostenere l'esame per il conseguimento della Qualifica Professionale, devono presentare specifica domanda (*Allegato Mod.OF.12*), alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, gli eventuali crediti formativi ed ogni altro elemento utile alla ricostruzione del proprio curriculum formativo-professionale.

Nello specifico:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (anche del titolare della podestà genitoriale qualora il firmatario fosse minore);
- fotocopia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28/12/2000, come da modello allegato, relativa ai titoli di studio posseduti (Mod.OF.12.1);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000, come da modello allegato, attestante eventuali esperienze lavorative (Mod.OF.12.2).

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).

I candidati con cittadinanza non italiana privi del diploma di primo ciclo di istruzione devono esplicitamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, il percorso di scuola secondaria superiore a cui sono stati ammessi.

Le domande vanno indirizzate direttamente all'istituzione scolastica che detiene le attività corsuali della qualifica di interesse. Qualora il privatista non abbia individuato l'istituzione formativa a cui inoltrare la domanda, essa potrà essere indirizzata anche alla Regione Molise e precisamente al seguente indirizzo: **Servizio Istruzione della Regione Molise, via Mazzini n.126 - 86100 Campobasso.**

Sulla busta dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la dicitura:

“Domanda di partecipazione agli esami conclusivi dei percorsi di Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale per privatisti”.

Le domande dovranno pervenire entro un termine minimo di 30 giorni prima delle sessioni di esame⁸, tramite invio a mezzo posta ovvero con consegna a mano.

⁸ Le sessioni di Esame si svolgono nei mesi di Giugno e Luglio, in deroga a tale data ci può essere, dietro motivata richiesta da parte degli interessati, comprovata accettazione della Regione.

In questo caso il Servizio Istruzione provvederà all'assegnazione del candidato ed al trasferimento della sua documentazione all'istituzione scolastica e ad informare l'interessato dell'esito della richiesta.

C- Adempimenti dell'istituzione scolastica

- i. -L'Istituzione Scolastica, accertati i requisiti di ammissibilità posseduti dal candidato, attiva una propria Commissione che procede all'accertamento del possesso di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento propri dell'ordinamento di IeFP (ove, del caso, anche attraverso la somministrazione di apposite prove) e successivamente alla corrispettiva determinazione del credito formativo, nella misura di punteggio prevista per i candidati interni, ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della Qualifica. Per una più compiuta valutazione, l'Istituzione Scolastica potrà, altresì, richiedere al candidato ulteriore documentazione⁹.
- ii. -L'accertamento è effettuato sulla base dell'esame della documentazione esibita dal candidato, e conseguente ad un preliminare processo di valutazione attuato da soggetti autorizzati dalla Regione. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalla commissione, ivi comprese forme di osservazione diretta a verificare le abilità manifestate dal candidato nella "qualifica" richiesta. In ogni caso le prove devono essere definite in maniera specifica per ogni candidato, aventi carattere unitario e non disciplinare, riferendosi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza¹⁰.
- iii. -Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a Titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell'ordinamento IeFP;
- iv. -La commissione provvede a compilare la scheda di ammissione agli esami finali riferite ai Modelli OF.3, OF.4, OF.5, OF.6.
- v. -La Commissione per la valutazione dei candidati esterni è composta in seno all'Istituto formativo e può avvalersi di consulenti o esperti del settore della figura professionale di riferimento. Tale attività può essere supportata come assistenza tecnica e azione di accompagnamento nell'ambito dei programmi didattici triennali.

⁹ La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio percorso (titoli di studio, attestazioni o certificazioni relative a formazione o esperienze di lavoro, crediti formativi ecc.) nonché dalla eventuale preferenza della istituzione formativa o scolastica sede di esame. Il servizio competente della Regione provvede al trasferimento della documentazione alla istituzione formativa sede di esame.

¹⁰ Le prove possono stabilirsi, in funzione della rilevazione delle competenze, con modalità diverse rispetto alle tradizionali prove, orale, scritte e crittografiche.

- vi. -L'istituzione scolastica dovrà far pervenire, al termine dell'iter di ammissione, al Servizio Istruzione della Regione Molise, l'elenco riassuntivo dei candidati privatisti ammessi agli esami. (Mod.OF.7)

D- Costi di partecipazione all'esame

La partecipazione come privatisti agli esami di qualifica professionale può comportare il versamento, secondo le norme vigenti, all'Istituzione Scolastica/Formativa accettante di una tassa di ammissione.

E- Informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Regione Molise all'indirizzo: www3.regione.molise.it o rivolgendosi direttamente al Servizio Istruzione della Regione Molise, via Mazzini n.126 - 86100 Campobasso, ai seguenti recapiti:

1. Tel. 0874.429876
2. e-mail: perrino.antonio@mail.regione.molise.it

3.2- Allievi disabili e allievi con disturbi di apprendimento

Qualora all'interno del gruppo classe siano presenti allievi con certificazione e che hanno seguito percorsi personalizzati e riferito a allievi disabili e/o allievi con disturbi di apprendimento, per i quali il consiglio di classe ritenga impossibile raggiungere i livelli indispensabili per il conseguimento della qualifica (sia pure con l'ausilio di mezzi con funzionalità strumentale), potrà essere concesso l'utilizzo, durante l'esame, di guide, indicazioni aggiuntive, griglie procedurali ecc. per lo svolgimento del compito assegnato.

In tal caso, a conclusione del percorso, si provvederà al rilascio a cura dell'istituto scolastico dell'Attestato di competenze, di cui l'allegato (MOD.OF.9) e riferito all'Accordo del 27/7/2011, in luogo dell'Attestato di qualifica.

In particolare per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 co. 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 che consente a tali alunni, "nell'ambito della scuola secondaria di II grado, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione". Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di IeFP, come pure l'art. 6 del DPR 323/98. L'art. 6 del DPR 323/98 al comma 1 stabilisce: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di qualifica attestante il superamento dell'esame, ovvero coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico" e al comma 3 stabilisce: "I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni" Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali "mezzi tecnici diversi", "modi diversi" ovvero "sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti", e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

Per gli allievi con disturbi di apprendimento le normative di riferimento sono il DPR 122/2009, la legge 170 del 8 ottobre 2010 e il Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011.

La Legge 170/2010 all'art.5 comma 4 stabilisce: "Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari". La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti. informatici, e/o ogni opportuno strumento compensativo nel caso in cui gli stessi siano stati impiegati nelle verifiche in corso d'anno.

Potranno inoltre essere previsti strumenti dispensativi, valutati in base all'entità e al profilo delle difficoltà, caso per caso. Ad esempio: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce

sotto dettatura, dispensa ove necessario, dello studio della lingua straniera in forma scritta, valutazione delle prove con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In ogni caso saranno le Istituzioni scolastiche e formative a valutare, in accordo con il Consiglio di classe e i componenti delle Commissioni di esame, durante la riunione preliminare, le modalità di svolgimento delle prove di esame degli alunni con DSA considerando la peculiarità di ogni singolo caso.

4 -Esami: tempistica e articolazione dei lavori.

A- Tempistica

L'Istituto Professionale/Agenzia Formativa, titolare del percorso formativo, provvede a inviare al competente Servizio Istruzione almeno trenta giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame la richiesta di istituzione della Commissione d'esame, indicando:

- il settore economico di riferimento della Figura professionale, la Figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale, la certificazione da rilasciare;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- i due nominativi dei Rappresentanti interni dell'Istituto/Agenzia Formativa

Le sessioni di esame si svolgeranno nei mesi di Giugno e Luglio; tale periodo è indicato al fine di far coincidere la conclusione del percorso triennale e l'esame di qualifica, coincidenti con il periodo di chiusura dell'anno scolastico, al fine di dare sufficiente margine di tempo per preparare tutte le iniziative e le azioni di accompagnamento utili alla gestione dell'offerta formativa per l'inizio del nuovo anno scolastico e nel rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art.17, comma 2 del D.lgs 226/2005 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo)

Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate. La deroga a tale periodo di Giugno e Luglio può essere presa in considerazione dalla amministrazione solo dietro motivata richiesta da parte dell'Istituto scolastico e/o dell'ente di formazione.

In via preliminare, per la valutazione e preparazione degli atti propedeutici all'esame finale, si svolgono dette attività il primo giorno, mentre le prove tecniche professionali e la prova orale si svolgono il giorno successivo e in un'unica giornata. Si può derogare da tale impostazione solo in presenza di un numero ridotto di allievi, raggruppando le prove in un'unica giornata anziché in due giorni.

In definitiva quindi tutta la commissione di esame dovrà essere impegnata per due giorni complessivi con la seguente tempistica:

- 1- I° giorno: Riunione preliminare (esame della documentazione, predisposizione delle prove) e prova scritta multidisciplinare con una durata massima di 3 ore;
- 2- II° giorno: Prova di prestazione Tecnico professionale e prova orale (colloquio).
- 3- Al termine dei colloqui: valutazione finale, chiusura e completamento degli atti amministrativi.

Eventuale sessione suppletiva è data facoltà al presidente della commissione, in casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, di riconvocare in seconda sessione la commissione per lo svolgimento delle prove, dandone comunicazione alla Struttura Regionale competente;

- Gli allievi il secondo giorno svolgeranno la prova pratica nel seguente modo: la classe sarà divisa in gruppi, ogni gruppo avrà a disposizione un “tema di lavoro” afferente alla prova esperta, tecnica professionale, e dovrà eseguire il lavoro tecnico in un tempo massimo di 2 ore.

¹¹

Il pomeriggio alle ore 15.30 cominceranno i colloqui orali.

Schede di riferimento: Mod.OF.1-OF.2

B- Atti preliminari

Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto attuatore durante la riunione preliminare, presenta alla commissione esaminatrice i seguenti documenti:

- 1- "Presentazione del percorso formativo" svolto dagli allievi nel triennio;
- 2- descrizione del profilo professionale di riferimento con le relative competenze richieste;
- 3- presentazione del gruppo classe e delle criticità affrontate per singolo allievo (ore frequentate, malattie, handicap, Dsa, valutazione di ammissione);
- 4- valutazione degli apprendimenti¹², subordinata ai seguenti indirizzi metodologici:
 - a. -Percentuale minima di frequenza delle ore del percorso;
 - b. -Scrutinio di ammissione per l'esame di qualifica riferito anche alla valutazione del triennio;
- 5- predisposizione prove per gli esami di qualifica.

¹¹ Facoltà della commissione è l'organizzazione delle prove che terrà conto ovviamente del numero degli allievi; si possono organizzare fino a 3 gruppi di lavoro (Es. primo gruppo dalle ore 8:30 alle ore 10.30; secondo gruppo dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il terzo gruppo dalle ore 12.30 alle ore 14.30).

¹² L'attività è stata formulata tenendo conto della normativa nazionale e dei lavori del Comitato Tecnico Regionale di cui alla ddg n. 446 del 11/07/2011.

In merito al punto 4.a), l'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento per ogni allievo della **percentuale minima del 75% di presenza** alle attività formative (come previsto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 226/2005); l'amministrazione può consentire eventuali deroghe alla suddetta percentuale contenute nel limite del 30 per cento, come da determina dirigenziale regionale n. 105 del 14 Maggio2008 solo dietro motivata richiesta.

Di consentire un minimo del 50% di presenza alle attività di stage/tirocinio.

Tali percentuali si calcolano sul monte ore triennale destinato all'acquisizione delle competenze necessarie al conseguimento della qualifica.

In riferimento del punto 4.b), la predisposizione delle prove realizzate durante il percorso, considerate particolarmente significative vanno presentate e integrate con i programmi didattici svolti. Essi sono presentati in maniera riepilogativa per il biennio e redatti, solo per il triennio, per singola materia. Questi vanno firmati dal formatore e da almeno tre corsisti;

La modulistica di riferimento che riepiloga la votazione per singola materia e per tutti e tre gli anni.

In definitiva i docenti devono presentare un fascicolo del gruppo classe, rappresentato dai seguenti modelli:

- ***Mod.OF.3, Mod.OF.4, Mod.OF.5, OF6, OF7 Accompagnato da una relazione che presenta per singola materia il programma svolto nel triennio e dal verbale dell'Istituto dove si evincono gli alunni ammessi e gli orari di frequenza, ivi compreso lo stage;***

Per il punto 5), la predisposizione per l'esame finale di N°3 set di prove multidisciplinare, ripartite in maniera omogenea e in base al peso attribuito a ciascuna materia;

Per gli alunni diversamente abili o con disturbi di apprendimento e ragazzi con obbligo di restrizione, si predispone una Scheda di valutazione che tenga conto della differenziazione del percorso.

C- Atti in itinere e dopo la conclusione dell' esame

- 6- Verificare la presenza degli allievi e accertare la loro identità, prima della seduta di esame;
- 7- Effettuare il sorteggio e la somministrazione della prova;
- 8- Compilare il verbale di esame della valutazione finale, formalizzati nell'apposito Mod. OF.1 e Mod.OF.2, in cui si registrano le valutazioni conclusive dell'esame. Tale verbale dovrà:
 - a. essere redatto in duplice copia, di cui una copia dovrà essere trasmessa al Servizio Istruzione e l'altra dovrà essere conservata a cura del soggetto attuatore del percorso;

-
- b. firmato dal Presidente e dai Commissari dopo attenta lettura dei contenuti. Barratura di tutti gli eventuali spazi bianchi residui. L'acquisizione da parte del Servizio Istruzione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle relative certificazioni.

D- Pubblicazione dei risultati e custodia dei documenti

-
- 9- Sarà cura della segreteria scolastica pubblicare i giudizi espressi dalla Commissione e la votazione finale, dopo il termine dei lavori degli esami, comprensivi dei soggetti che hanno conseguito la qualifica e di quelli a cui viene rilasciato l'attestato di competenza. La stessa avrà cura di compilare i diplomi e gli attestati di competenza e trasmetterli al servizio competente della Regione per l'apposizione della numerazione e della firma del responsabile del servizio.
- 10- Le prove di esame, i documenti relativi ai candidati e alla verbalizzazione delle attività sono tenuti agli atti dalle istituzioni scolastiche presso cui è stata costituita la Commissione d'esame.

E-Rilascio di diplomi e dei “ Certificato di Competenza”

Ai candidati che hanno superato l'esame, è rilasciato l'attestato di qualifica professionale di cui all'allegato Mod.OF.8. Verrà rilasciato invece l'attesto di competenza, Mod.OF.9, con valore di credito formativo, nei seguenti casi:

- gli allievi che hanno sostenuto le prove differenziate;
- gli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale viene rilasciato l'attesto di competenza in base ai livelli 2 e 3 EQF.

Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione dei soli elementi acquisiti attraverso lo stesso modello di Attestato di Competenza (Mod.OF.9).

Il modello ha validità sull'intero territorio nazionale in quanto è stato approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome in data 27 luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale 11 novembre 2011 dalla Regione Molise con determina dirigenziale n. 114 del 23/01/2013.

La Regione con un proprio Layout rilascia il Format del Diploma di qualifica professionale. (Mod.OF.8) sulla base del Formato approvato in conferenza Stato-

Regione. L'assessorato provvederà successivamente ad inviare al soggetto attuatore un idoneo numero di attestati/diplomi di qualifica in bianco che lo stesso soggetto attuatore provvederà a compilare e ad applicare le relative marche da bollo.

La compilazione dei diplomi e degli attestati di competenza, sono trasmessi dalle medesime istituzioni al servizio competente della Regione, per l'apposizione della "numerazione" e della firma del Dirigente.

5- Commissione di esame

La Commissione giudicatrice viene istituita dal Direttore del Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con proprio atto, secondo quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 10 maggio 2013.

L'esame si svolge davanti ad una apposita Commissione giudicatrice nominata ed istituita dall'amministrazione regionale in riferimento alla Legge Regionale n.10/95 art.17, comma 2 .

I membri della commissione devono essere competenti nelle materie oggetto di esame, con titolo preferenziale di studio riferito alla Laurea e per quanto riguarda gli expertise professionali, devono avere comprovata esperienza nella qualifica professionale che si esamina. Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio competente della Regione, con il supporto tecnico dell'USR per il Molise. Le Istituzioni scolastiche comunicano all'Ufficio competente della Regione i nominativi dei Commissari individuati. La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le Istituzioni o loro sedi.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce il calendario, i criteri di elaborazione e valutazione delle prove, gli indicatori di risultato, le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA, nonché le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, di scrutinio finale e di pubblicazione dei risultati d'esame. Le suddette deliberazioni sono formalizzate su apposito verbale, secondo il format di cui al sub-allegato Mod.OF1, firmato dal Presidente e dai Commissari.

La commissione risulta essere composta come segue:

- Presidente, nella persona di un dirigente/funziionario regionale con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame, della correttezza procedurale della realizzazione delle prove e di responsabile della certificazione;
- Un esperto di settore, nominato dal Servizio Istruzione in base al settore economico di riferimento a cui appartiene la figura professionale in esame. I settori economici sono quelli previsti per l'organizzazione delle figure professionali del repertorio regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.312/12.
- Due docenti designati dall'Istituto Scolastico titolare del percorso formativo¹³, di cui uno con funzioni di segretario della commissione;

¹³ Richiesta esplicitata dai dirigenti scolastici nella seduta del 28/02/2014 – verbale n.3 - nell'ambito del comitato tecnico regionale di cui alla ddg n. 446 del 11/07/2011

- Un esperto designato dalla direzione Territoriale del lavoro
- Un esperto designato dall'ufficio scolastico regionale
- Un rappresentante sindacale

Le condizioni minime per la costituzione e la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e da due commissari.

Per gli enti di formazione professionale, la commissione si costituirà per classi con un numero di allievi non inferiore a quello previsto dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'ente formativo. Per le classi con un numero di allievi inferiore l'ente erogatore provvederà ad un accorpamento laddove ve ne siano altre della medesima figura professionale. In caso contrario dovrà chiedere una specifica autorizzazione alla Regione.

E' data facoltà alla Regione, qualora ne ricorrano le necessità organizzative e previo accordo con l'istituzione scolastica, accorpare classi aventi la stessa figura professionale; in tal caso la Commissione prevede un unico Presidente e si articola in sottocommissioni con un minimo di tre membri per percorso. Il Presidente coordina tutte le fasi degli esami; può nominare un vice presidente che lo aiuta nello svolgimento delle mansioni.

5.1- Funzioni dei componenti la Commissione di esame

Presidente

- a) Il presidente della commissione ha il compito di dirigere e di coordinare il lavoro dei commissari, al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove d'esame.

Il Presidente in particolare deve:

- b) verificare la presenza dei componenti della commissione;
- c) organizzare la riunione preliminare;
- d) presidiare le operazioni relative alla sessione d'esame;
- e) verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali. Il presidente potrà, inoltre, verbalizzare osservazioni nell'ambito della relazione finale di sua competenza;
- f) predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti.

Commissari di esami

La Commissione d'esame, all'atto dell'insediamento, in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;

- b) prende in esame la documentazione (piano formativo, eventuale portfolio delle competenze personali o crediti acquisiti - Mod. OF.10-) riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo, ivi compresa la certificazione delle competenze acquisite per l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione;
- c) definire modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o personalizzate riservate agli alunni diversamente abili o con DSA.

5.2- Costi della commissione di esame

Si fa riferimento alle direttive regionali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 05/08/2002 per le commissioni di esame svolte presso gli enti di formazione professionale.

Per gli esami sostenuti invece presso gli Istituti Professionali di Stato, si richiama il Capo V, punto 4 delle Linee Guida di cui all'allegato A dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata 16 dicembre 2010, approvate con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011, ai sensi del quale *"Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni."* E per quanto stabilito dalle direttive regionali, nell'accordo Regione - MIUR (USR) riferito all'offerta sussidiaria integrativa per l'anno scolastico 2011-2012 di cui alla delibera n.83 del 14 Febbraio 2013 – Art.8 e della DGR n.531 del 08 Agosto 2012 - art.10.

6 - Prove di esame: scrutinio ed esame finale di qualifica

A- L'allievo prima di accedere alle prove di esame finale verrà valutato per l'intero triennio attraverso lo scrutinio di ammissione. Il voto di esame del 1° e 2° anno sarà dato a conclusione dell'anno scolastico; il 3° anno invece ci saranno delle prove a scelta del docente per ogni materia atte a verificare il raggiungimento dei vari livelli di competenza, e riferito al conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, individuate nelle diverse discipline. Sono coinvolte tutte le discipline del III° anno, ad eccezione di religione. Ogni docente preparerà la prova relativa alla propria disciplina, che verrà somministrata in base alle indicazioni del programma didattico, specificando le modalità di valutazione ed esprimendo il voto in centesimi. La sorveglianza durante lo svolgimento della prova sarà affidata al docente della disciplina e ad un altro docente del Consiglio della Classe terza. Il giudizio di ammissione agli esami esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dallo studente durante il percorso triennale. Tale giudizio rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente, basata sia sui risultati delle singole verifiche, sia su possibili apporti significativi di tutte le aree.

Per tale valutazione si terrà conto di: curriculum scolastico del triennio di qualifica, considerando per il 20% la valutazione del 1° anno, per il 30% la valutazione del 2° anno, per il 50% la valutazione del 3° anno che comprende anche il 10% attribuito alle attività di stage.

Tale valutazione è suddivisa in % diverse a seconda del peso in ore che ogni disciplina ha sul monte ore totale, anche in considerazione dell'applicazione della quota di autonomia. Ai fini dei piani didattici già maturati e riferiti al biennio scolastico 2011-12 e 2012-13, si può derogare da tale vincolo e tenere presente solo l'ultimo anno del triennio ovvero l'anno scolastico 2013-14 e da tale data calcolare in maniera sistematica per gli anni successivi.

Per quanto riguarda la attività di stages in azienda o di formazione- tirocinio-visite guidate. Tale valutazione (complessiva) influisce per il 10% sul voto di ammissione.

Il punteggio sulle attività di stage comprende un voto unico per tutto il triennio. Per la distribuzione dei pesi di valutazione si veda la tabella seguente:

Tab.2 Scrutinio di ammissione		
Distribuzione nel triennio dei pesi di valutazione		
1° Anno	2° Anno	3° Anno
20%	30%	50% (comprende anche il 10% di stage del triennio)

L'ammissione all'esame finale è subordinata al **raggiungimento di un punteggio minimo espresso in centesimi, pari ad almeno 60/100. Con un punteggio inferiore il candidato non è ammesso all'esame finale.**

In casi eccezionali e debitamente motivati dal Collegio dei Docenti (quali ad esempio malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi), un allievo può essere ammesso all'esame anche con un punteggio inferiore a 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle alla Commissione di esame.

Lo scrutinio si conclude con la compilazione per ogni alunno, in ogni sua parte, della "Scheda di scrutinio di ammissione" Mod OF.3. ,che riepiloga la votazione per singola materia complessivo per tutti e tre gli anni. Il Mod OF.3 che verrà presentato alla Commissione d'esame, è predisposta in modo da calcolare automaticamente la ripartizione per ogni anno dei pesi di valutazione. Nella stessa scheda inoltre vi è la ripartizione delle materie in base alle competenze di Base e alle competenze professionali.

La percentuale di peso delle materie che rientrano nelle competenze di base deve essere del 40% mentre per le competenze professionali del 60%

Oltre alla scheda Mod.OF.3 che quantifica in termini di voto la ammissione dello studente, va compilata anche la Scheda Mod.OF.6, che descrive in maniera sintetica le peculiarità dello studente, in termini di Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP)¹⁴. Tale descrizione porrà in evidenza i risultati acquisiti dallo studente nelle competenze di base e competenze tecnico professionali, tenendo conto dello sviluppo avuto nel suo percorso di apprendimento; in termini di partecipazione, impegno, collaborazione, delle evidenze relative della acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e delle evidenze emerse nel corso della esperienza di stage.

Qualora vi fossero altre esperienze di apprendimento dello studente i cui risultati fossero ritenuti significativi, nella descrizione sintetica del profilo dello studente si farà esplicito riferimento ai relativi risultati di apprendimento acquisiti in tali occasioni.

Il valore di soglia per l'ammissione è stabilito in 60/100.

Nel verbale dello scrutinio di ammissione il Collegio dei docenti del corso evidenzia le motivazioni di eventuali non ammissioni.

¹⁴ Allegato A del decreto legislativo 226/2005

Per ogni corso dovrà essere compilata la scheda riepilogativa dei punteggi di ammissione (Scheda OF7), riportante i punteggi di ammissione di tutti gli studenti del corso ammessi all'esame.

Schede di riferimento: Mod.OF3-OF4-OF5-OF6-OF7

Per la compilazione di dette schede, il servizio istruzione e formazione professionale ha predisposto un programma software di gestione, che facilita l'inserimento dei dati e il calcolo dei voti assegnati per ciascuna competenza di base e professionale. In detto programma inoltre si rilevano in automatico i descrittori didattici per ciascuna materia e si raggruppano i dati in maniera analitica per alunno e per gruppo classe.

6.1- Prove d'esame: Competenze di Base e Professionali

In luogo dei recepimenti derivanti dagli accordi della Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014, si precisa la necessità di fare in maniera distinta le prove riferite alle competenze di base e a quelle professionali.¹⁵

Il giudizio espresso sul raggiungimento delle competenze di base (scheda Mod.OF.4) e tecnico-professionali (scheda Mod.OF.5) tiene conto delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, espresse e definite dall'Unione Europea¹⁶. Questa metodologia è di grande vantaggio per lo studente, perché gli consente di mettere in "chiaro" i suoi saperi e di potersi muovere nello spazio europeo con maggiore facilità professionale al fine del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze possedute, consentendogli così di avere maggiori opportunità lavorativa.¹⁷

¹⁵ Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014 - Al paragrafo 2 –

Lettera c) si precisa che “ finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);

Lettera d) configurazione della prova professionale:

- deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
- deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;
- i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento;

¹⁶ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

¹⁷ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-2013) –

Art. 8 - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituito il

La prova sulle competenze di base, si basa più su quesiti applicativi che su dimostrazione teoriche; cercando di non focalizzarsi solo sulla conoscenza di contenuti curricolari, ma anche sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite, durante gli anni del percorso formativo, per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e professionale¹⁸. Ciò al fine di poter svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e per facilitare la continuità degli apprendimenti e degli aggiornamenti formativi per tutta la vita.

Gli ambiti in cui si articola il modello delle “competenze di base” sono:

- comprensione della lettura, (capacità di un individuo di comprendere, di utilizzare, di riflettere e di impegnarsi su testi scritti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società),
- matematica (capacità di un individuo di identificare e di comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell'individuo in quanto cittadino che riflette, che si impegna e che esercita un ruolo attivo)
- scienze (insieme delle conoscenze scientifiche di un individuo e l'uso di tali conoscenze per identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di carattere scientifico, la consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale).

La valutazione delle “competenze di base” viene svolta attraverso la prova scritta, che contempla un po' tutte le materie, in riferimento maggiore alle prove di italiano, lingue straniere, matematica e materie professionali. La prova intende accertare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse materie sostenute durante il triennio

repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. 3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.

¹⁸ Una metodologia in grado di misurare tali livelli di apprendimento è basato sul modello OCSE PISA, usato da molte istituzioni scolastiche.

ma in particolare comprenderà quesiti in numero maggiore riferite alle materie del terzo anno. I docenti delle singole discipline dovranno produrre le tracce di esame.

Le tracce di esame verranno consegnati al docente referente per gli Esami di Qualifica, che li assemblerà in funzione del peso (ore) di ciascuna materia e le proporrà alla Commissione d'Esame. Esse saranno raggruppate complessivamente in n.3 compiti, di cui solo uno sarà scelto (selezione fatta in sede di esame da un alunno). Il tempo di svolgimento per tale prova sarà di 3 ore e la correzione sarà affidata ai Commissari d'Esame, in base al correttore fornito dal docente referente.

Riguardo l'altra prova, ovvero la **prova esperta** che implica la valutazione delle “competenze tecnico professionali” , questa è una prova complessa, composta da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura di riferimento. *Tale prova deve permettere la valutazione di competenze previste dallo standard nazionale che caratterizzano le specificità della figura professionale, così come sono state recepite dall'accordo in conferenza unificata Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepite a livello regionale con delibera n.312/2012, dove in sostanza si definisce il layout del sistema di IeFP in rapporto alla declinazione dei profili formativi e della progettualità dell'offerta formativa regionale. Questo passaggio è da sottolineare perché è la naturale conclusione di quanto affermato al capo III° del Dlgs n.226/2005 dove si afferma che le istituzioni formative sono chiamate a realizzare i percorsi di IeFP tenendo in considerazione i “livelli essenziali di prestazione” (Lep), concetto sviluppato nell'accordo Stato Regioni del 29 Aprile 2010.*

Per **colloquio individuale** si intende una prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e comunicative insite nel profilo professionale e sviluppate durante il percorso formativo, mirata ad evidenziare i contenuti tecnici e professionali operativi inerenti il profilo professionale. Saper argomentare sui contenuti della prova situazionale o su una tesina preparata durante il percorso formativo (per esempio , descrizione del prodotto, project work, relazione su esperienza di stage). In particolare, il colloquio d'esame non dovrebbe limitarsi a verificare conoscenze disciplinari (interrogazione) in quanto già oggetto delle verifiche effettuate durante il percorso formativo.

Inoltre si precisa, che per la realizzazione del prodotto occorre garantire a ciascun allievo pari opportunità nell'utilizzo della strumentazione necessaria.

Per la valutazione delle competenze di base, professionali e dei temi da considerare nel colloquio per la componente tecnica, si sono approntate delle schede di sintesi che permettono,

attraverso l'uso di descrittori di contesto, di rendere omogenea la descrizione dei parametri e degli elementi caratterizzanti ciascuna fase di valutazione. Mod. OF.5.1 e OF.5.2¹⁹

¹⁹ Nella tabella OF.5.2, usata per il colloquio sugli aspetti tecnici, può essere fissato un range di punteggio differenziato, che va sommato poi al punteggio complessivo delle altre discipline; nel complesso il valore del colloquio non può essere superiore al 10% del voto complessivo finale.

6.2- Punteggio

I concetti espressi al paragrafo precedente si completano e si racchiudono nella capacità di saper dimostrare quanto si è appreso in termini di “processo di lavoro-attività” e quanto in termini di capacità la “figura professionale” riesce ad esprimere il suo saper fare e le sue competenze. In termini pratici (vedasi Mod. OF.4 ed OF.5), si tratta di saper individuare per ogni “fase” almeno un processo di lavoro e per ogni processo almeno una competenza correlata. In merito poi alla misurabilità delle singole competenze, esse sono espresse su una scala di 4 livelli a cui corrisponde un “range” di punteggio espresso in centesimi.

I Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale sono espressi nel modo seguente²⁰:

Tab.3- Scala di misurazione delle competenze

<u>Livello</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Punteggio in centesimi</u>
0	<i>Competenza non raggiunta</i>	<i>< 60/100</i>
1= Base	<i>Lo studente svolge compiti semplici in situazione note, mostrando di possedere conoscenza ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali</i>	<i>da 60/100 a 75/100</i>
2= Intermedio	<i>Lo studente svolge compiti e risolvere problemi complessi in situazione note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite</i>	<i>da 76/100 a 90/100</i>
3= Avanzato	<i>Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.</i>	<i>da 91/100 a 100/100</i>

²⁰ Si veda il DM n. 9 del 27 gennaio 2010 con allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

La attribuzione dei punteggi per lo scrutinio di ammissione e per il voto finale di qualifica tiene conto di un range di assegnazione più ristretto, ai fini di una maggiore rispondenza dei crediti formativi alle conoscenze dell'allievo e sono distribuite nel seguente modo:

- ☐ da 60 a 70 punti credito 2;
- ☐ da 71 a 80 punti credito 4;
- ☐ da 81 a 90 punti credito 6;
- ☐ da 91 a 95 punti credito 8;
- ☐ da 96 a 100 punti credito 10.

Tabella Calcolo Credito Formativo applicato al punteggio finale

Livello di Competenza		Credito*
Base	=>60<=70	2
Intermedio	>70<=80	4
Avanzato	>80<=100	6;8;10

I crediti formativi sono applicati al voto finale dello scrutinio e al voto dell'esame di qualifica, ma possono essere applicati anche ai singoli moduli o assi dell'area di riferimento (Competenze di base e tecnico professionali) - (Mod. OF.3), consentendo in questo modo di assegnare l'attestato delle competenze (Mod.OF.9) per i singoli assi di riferimento.

La scala di misurazione delle competenze dell'allievo (Tab.3) vanno espresse sia nella valutazione dello scrutinio di ammissione che in quello dell'esame finale.

Per il calcolo del punteggio complessivo assegnato nell'esame finale si considerano i voti espressi nella:

- a- valutazione del punteggio riferito allo scrutinio di ammissione;
- b- prova scritta multidisciplinare;
- c- prova esperta o professionalizzante;
- d- prova orale.

La ripartizione, in termini di peso, tra scrutinio ed esami finali è la seguente:

- il 60% al punteggio di ammissione;
- il 40% alle prove finali . Quest'ultimo è suddiviso per:
 - il 20% sulla prova esperta
 - il 10% sulla prova scritta
 - il 10% sulla prova orale.

Il giudizio complessivo risulterà calcolato secondo la tabella seguente:

Tab.4

	1	Crediti	2		3		4			Tot. Crediti	
	Voto Ammissione		Prova Professionale		Voto Prova scritta		Voto Prova Orale		Voto Finale		LEGENDA
A-Peso prove di esame	60%		20%		10%		10%		100/100		dati da inserire
<i>Esempi:</i>											dati calcolati
B-Punteggio delle prove (In centesimi)	69	2	80		70		40		100	2	dati non modificabili
C-Incidenza sul voto complessivo*	41,4		16		7		4		68,4	4	
Totale Crediti										6	***

* Il calcolo è il
seguente

$$C=(B \cdot A)=(60 \cdot 30\%)=18$$

$$C t = c1 + c2 + c3 + c4 = 74,4$$

** Eventuale punteggio con decimali maggiore di 0,50 andranno arrotondati alla unità superiore

*** L'assegnazione dei crediti viene fatta attribuendo il punteggio in base alla Tab.3. Si applica al voto della prova di ammissione e al voto complessivo dell'attestato e del diploma di qualifica


In caso di mancato raggiungimento del livello minimo previsto per il superamento delle prove d'esame, lo studente ha diritto al rilascio dell'Attestato di Competenze previsto dall'allegato 7 dell'Accordo Stato Regioni del 27/07/2011.

La valutazione si traduce in un giudizio complessivo espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Tale giudizio si formula nei termini di QUALIFICATO/A o NON IDONEO/A. Se un candidato non sostiene tutte le prove non può risultare idoneo.

Tali attività di esame conclusivo vanno redatte secondo la scheda Mod OF.2

Schema Logico esami IeFP



GLOSSARIO²¹

Ai fini delle presenti Linee guida, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
- b) «sistema nazionale di qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
- c) «quadro nazionale di qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
- d) «settore»: raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
- e) «organizzazione settoriale internazionale»: associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
- f) «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento.
I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

²¹ Il glossario è tratto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

f) Per *Figura Professionale* si intende uno standard assunto a livello di sistema Paese e costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali caratterizzanti, declinate in rapporto alle attività più significative identificate a partire dai processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale. La figura può comprendere indirizzi, i quali costituiscono diversi orientamenti formativi che rappresentano una caratterizzazione del processo della figura per prodotto /servizio /ambito/lavorazione. La figura e l'indirizzo sono descritti tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal Quadro Europeo delle Qualifiche.

Allegati

- 1- Mod. OF.1- Verbale Esame (Procedure amministrative e schede curriculari)
- 2- Mod. OF.2 - Verbale Esame (Valutazione prove d'esame)
- 3- Mod. OF.3- Format valutazione triennale delle singole materie (Ripartizione competenze di Base e Professionali)
- 4- Mod.OF.4- Competenze di Base
- 5- Mod.OF.5- Competenze Professionali
- 6- Mod.OF5.1- Descrittori in merito alle competenze di Base e Tecnico Professionali
- 7- Mod.OF.5.2- Descrittore in merito al colloquio
- 8- Mod.OF.6- Descrittori dell'esito dello scrutinio di ammissione
- 9- Mod.OF.7- Scheda riepilogativa dei punteggi di ammissione
- 10- Mod.OF.8- Qualifica Professionale
- 11- Mod.OF.9- Attestato di Competenza
- 12- Mod.OF.10- Attestato riconoscimento dei Crediti Formativi
- 13- Mod.OF.11- Documentazione per privatisti